



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DODICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 91**

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Soranzo, Barbera, Rucco, Benetti, Baldan, Leso, Borgia, Calligaro e Besio

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2015, N. 8 "DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA" PER LA VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO SPORTIVO E IL CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE E ALL'ABBANDONO DELLO SPORT FEMMINILE A INVARIANZA FINANZIARIA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio l'11 giugno 2026.

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2015, N. 8 “DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA” PER LA VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO SPORTIVO E IL CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE E ALL’ABBANDONO DELLO SPORT FEMMINILE A INVARIANZA FINANZIARIA**

*R e l a z i o n e:*

*La presente proposta di legge nasce dalla necessità di aggiornare e integrare la legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, per rispondere a tre grandi sfide del nostro tempo: l'evoluzione del quadro normativo nazionale sullo sport, l'urgenza di sostenere la piena partecipazione delle donne nello sport e il contrasto al disagio giovanile nelle sue forme più acute, come il bullismo e i fenomeni di devianza sociale noti come “baby gang”.*

*Lo sport non è solo una pratica fisica o un'attività economica, ma rappresenta uno dei più potenti motori di coesione sociale e di crescita educativa. Al centro di questo motore c'è il volontariato sportivo, una risorsa inestimabile fatta di persone che dedicano il proprio tempo alla crescita dei più giovani e alla tenuta delle comunità locali. A seguito dell'entrata in vigore della riforma nazionale dello sport (decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.”), la figura del volontario ha ricevuto una prima definizione e la previsione di specifici obblighi assicurativi. Questa proposta di legge intende recepire tali principi a livello regionale, non lasciando sole le associazioni sportive minori nell'affrontare i relativi costi e valorizzando, al contempo, l'ideale sportivo come presidio di legalità e salute pubblica nel territorio della Regione del Veneto.*

*La proposta intende inoltre affrontare una questione che continua a caratterizzare il panorama sportivo nazionale e regionale: la minore partecipazione femminile e il più elevato tasso di abbandono della pratica sportiva da parte delle ragazze e delle donne rispetto alla popolazione maschile. Numerosi studi evidenziano infatti come il fenomeno dell'abbandono sportivo femminile sia influenzato da diversi fattori, tra cui la difficoltà di conciliare sport, studio e lavoro, la persistenza di stereotipi culturali nonché, nelle varie fasi della vita adulta, le responsabilità familiari e genitoriali. Particolare attenzione merita il tema della maternità, che ancora oggi rappresenta per molte donne e tante atlete, soprattutto nell'ambito dilettantistico, una delle principali cause di abbandono della pratica sportiva. Sebbene la disciplina dei rapporti di lavoro sportivo rientri nelle competenze statali, la Regione può comunque svolgere un ruolo importante nel promuovere iniziative, progettualità e criteri di sostegno finalizzati a favorire la continuità della pratica sportiva femminile, sia a livello amatoriale che agonistico.*

*Passando all'analisi dell'articolato, la proposta si articola in sette capi.*

*Il capo I prevede un unico articolo, l'articolo 1, che integra le finalità e gli obiettivi della legge regionale 8/2015. In particolare, vengono inseriti tre nuovi obiettivi programmatici: il riconoscimento esplicito del volontariato sportivo come pilastro sociale, l'utilizzo dello sport come strumento attivo per contrastare*

*il disagio giovanile e la devianza, e la promozione della piena partecipazione delle donne alla pratica motoria e sportiva, sia amatoriale che agonistica, con particolare attenzione al contrasto dell'abbandono sportivo e alla conciliazione con studio, lavoro e responsabilità familiari.*

*Il capo II è dedicato alla tutela del volontario e al supporto alle associazioni sportive dilettantistiche. L'articolo 2, in linea con il decreto legislativo 36/2021, definisce il volontario sportivo sulla base dei principi di spontaneità e gratuità e stabilisce l'obbligo di copertura assicurativa integrale – per infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi – a carico dell'ente associativo. Per evitare che questo onere gravi eccessivamente sulle realtà più piccole, la Regione è chiamata a introdurre contributi economici specifici a favore delle associazioni sportive minori.*

*Il capo III si concentra sulla celebrazione e il riconoscimento del valore sociale dello sport. L'articolo 3 istituisce la “Giornata regionale dell'ideale sportivo” il 5 dicembre di ogni anno, in coincidenza con la Giornata internazionale del volontariato delle Nazioni Unite. In tale occasione, in sinergia con Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), Comitato italiano paralimpico (CIP) e Ufficio scolastico regionale, saranno promossi eventi nelle scuole e verrà assegnato il premio “Ideale sportivo veneto” a volontari e società meritevoli.*

*Il capo IV affronta il tema del contrasto al disagio giovanile. L'articolo 4, individuando nella pratica sportiva un modello prioritario per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo, prevede l'assegnazione di borse di studio per studentesse e studenti delle scuole medie e superiori che si distinguono per l'impegno nel volontariato o in progetti sociali. Vengono inoltre finanziati campus estivi sportivo-educativi e seminari nelle aree urbane a maggior rischio di vulnerabilità, con l'obiettivo di prevenire fenomeni di bullismo e devianza.*

*Il capo V è interamente dedicato alla promozione della partecipazione femminile e al contrasto dell'abbandono sportivo da parte delle donne. L'articolo 5 conferisce alla Giunta regionale la facoltà di inserire nei bandi e nei programmi regionali criteri premiali per i soggetti che adottano misure di sostegno alla permanenza e al reinserimento delle atlete, con particolare riferimento al periodo della maternità.*

*Il capo VI istituisce un programma organico di intervento. L'articolo 6 prevede la creazione del Programma regionale “Mai fuorigioco”, finalizzato specificamente alla prevenzione e al contrasto dell'abbandono della pratica sportiva femminile, nonché all'abbattimento degli stereotipi culturali ancora esistenti in ambito sportivo.*

*Il capo VII riguarda le reti sociosanitarie. L'articolo 7 amplia le sinergie istituzionali con una novità di rilievo: la promozione di convenzioni tra associazioni sportive e le ULSS venete per attivare percorsi di “sport integrato” e attività motorie adattate, sancendo così il legame indissolubile tra sport, prevenzione e salute pubblica.*

*La proposta non comporta una spesa aggiuntiva strutturale, ma ottimizza le risorse esistenti indirizzandole verso interventi ad altissimo impatto sociale e sanitario. Sostenere chi fa sport sul territorio significa investire sul futuro dei giovani veneti e sulla sicurezza delle nostre comunità.*

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2015, N. 8 “DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA” PER LA VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO SPORTIVO E IL CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE E ALL’ABBANDONO DELLO SPORT FEMMINILE A INVARIANZA FINANZIARIA**

**CAPO I**

**Art. 1 - Integrazione delle finalità e degli obiettivi.**

1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, sono aggiunte le seguenti:

*“o) promuove e tutela il volontariato in ambito sportivo quale pilastro di coesione sociale, nonché l’ideale sportivo inteso come strumento di contrasto ai fenomeni di disagio giovanile, bullismo e devianza sociale;*

*p) promuove e tutela la piena partecipazione femminile alla pratica motoria e sportiva, favorendo condizioni di pari opportunità nell’accesso, nella permanenza e nello sviluppo dei percorsi sportivi, con particolare attenzione al contrasto dell’abbandono sportivo e alla conciliazione tra attività motoria e sportiva e studio, lavoro e vita familiare.”.*

**CAPO II**

**Art. 2 - Introduzione della figura del volontario sportivo e tutele assicurative.**

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 è inserito il seguente:

*“Art. 5 bis - Il volontario in ambito sportivo e tutele.*

*1. In armonia con le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici), la Regione del Veneto riconosce e valorizza la figura del volontario sportivo che presta la propria attività in modo spontaneo, gratuito e senza fini di lucro.*

*2. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, nonché gli enti di promozione sportiva operanti nel territorio regionale, hanno l'obbligo di garantire ai propri volontari una copertura assicurativa integrale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I relativi costi sono a totale carico dell'ente presso cui il volontario presta servizio.*

*3. La Regione, nell'ambito del piano pluriennale di cui all'articolo 6, prevede specifiche misure di sostegno economico e contributi per agevolare le associazioni sportive minori nell'assolvimento degli obblighi assicurativi di cui al comma 2.”.*

**CAPO III**

**Art. 3 -Istituzione della Giornata regionale dell'ideale sportivo.**

1. Dopo l’articolo 5 bis della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 è inserito il seguente:

*“Art. 5 ter - Giornata regionale dell'ideale sportivo e del volontariato dello sport.*

1. È istituita la “Giornata regionale dell'ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo”, da celebrare il 5 dicembre di ogni anno, in concomitanza con la Giornata internazionale del volontariato sancita dalle Nazioni Unite.

2. In occasione di tale giornata, la Giunta regionale, in collaborazione con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) Veneto, il Comitato paralimpico italiano (CIP) Veneto e l'Ufficio scolastico regionale, promuove iniziative di sensibilizzazione nelle scuole e assegna annualmente il premio “Ideale sportivo veneto” ai volontari e alle società calcistiche o sportive che si sono distinti per atti di solidarietà, inclusione sociale e fair play.”.

#### **CAPO IV**

##### **Art. 4 - Contrasto al disagio giovanile e borse di studio.**

1. Dopo l'articolo 5 ter della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, è inserito il seguente:

*“Art. 5 quater - Lo sport contro il disagio giovanile e le baby gang.*

1. La Regione individua nella pratica sportiva e nell'affiancamento ai volontari dello sport un modello prioritario per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo e delle forme di devianza giovanile note come baby gang.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, disciplina i criteri per l'assegnazione annuale di borse di studio destinate a studenti-atleti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado del Veneto che, oltre ai meriti sportivi e scolastici, abbiano dimostrato comprovato impegno in attività di volontariato o progetti sociali e inclusivi sul territorio.

3. La Regione finanzia l'organizzazione di seminari informativi territoriali e campus estivi sportivo-educativi nelle aree urbane a maggior rischio di vulnerabilità sociale.”.

#### **CAPO V**

##### **Art. 5 - Promozione della partecipazione femminile e contrasto all'abbandono sportivo da parte delle donne.**

1. Dopo l'articolo 5 quater della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, è inserito il seguente:

*“Art. 5 quinquies - Promozione della partecipazione sportiva femminile.*

1. La Regione riconosce il valore sociale ed educativo, culturale e sanitario della pratica sportiva femminile e promuove interventi finalizzati a favorire pari opportunità di partecipazione alle attività motorie e sportive.

2. La Regione sostiene iniziative volte a:

a) favorire la continuità dei percorsi sportivi nelle diverse fasi della vita, con particolare attenzione ai periodi connessi maternità;

b) valorizzare modelli positivi e buone pratiche nello sport femminile con l'obiettivo di eliminare gli stereotipi e le barriere culturali tuttora esistenti;

c) favorire la conciliazione tra attività sportiva, studio, lavoro e responsabilità familiari sia nel settore amatoriale che agonistico.

3. La Giunta regionale può promuovere e istituire specifici programmi e programmi attuativi per il proseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

4. *Nei bandi e nei programmi regionali in materia sportiva possono essere previsti criteri premiali per i soggetti che adottano misure di sostegno alla permanenza e al reinserimento nei periodi connessi alla maternità.*”.

## **CAPO VI**

### **Art. 6 - Istituzione del Programma regionale “Mai fuorigioco”.**

1. Dopo l’articolo 5 quinquies della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 è inserito il seguente:

*“Art. 5 sexies - Istituzione del Programma regionale “Mai fuorigioco”.*

1. *La Regione istituisce e promuove il Programma Regionale “Mai Fuorigioco”, come strumento attuativo delle finalità della Carta Etica dello Sport in materia di inclusione, pari opportunità e contrasto all’abbandono sportivo da parte delle donne.*

2. *Nell’ambito del programma, la Giunta regionale definisce criteri e modalità per il sostegno a iniziative realizzate da enti locali, istituzioni scolastiche, organismi sportivi riconosciuti dal CONI o dal CIP, enti del Terzo settore e altri soggetti operanti nell’ambito dell’attività motoria e sportiva.*

3. *Gli interventi del programma possono riguardare:*

a) *attività di orientamento, mentoring e accompagnamento rivolte a donne a rischio di abbandono della pratica motoria e sportiva;*

b) *iniziative di sensibilizzazione rivolte alle famiglie anche attraverso campagne informative finalizzate a contrastare e abbattere stereotipi, pregiudizi e discriminazioni che limitano la partecipazione femminile all’attività sportiva;*

c) *progetti per favorire la continuità della pratica sportiva amatoriale e agonistica durante i passaggi scolastici e lavorativi, nonché per agevolare il reinserimento nello sport di donne e atlete nei periodi connessi alla maternità o in presenza di particolari esigenze familiari e di cura.*”.

## **CAPO VII**

### **Art. 7 - Collaborazioni e reti territoriali sociosanitarie.**

1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 è inserito il seguente:

*“Art. 20 bis - Collaborazioni e reti territoriali sociosanitarie.*

1. *Per l’attuazione delle finalità della presente legge, la Regione promuove accordi e protocolli d’intesa con il CONI, CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti.*

2. *Al fine di valorizzare lo sport come strumento di tutela della salute pubblica e inclusione delle fasce deboli, la Giunta regionale promuove la stipula di apposite convenzioni tra le associazioni sportive e le aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del territorio veneto, per l’attivazione di percorsi di "sport integrato" e attività motorie adattate.*”.

## **CAPO VIII**

### **Art. 8 - Norma finanziaria e clausola valutativa.**

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni introdotte dagli articoli 5 bis, 5 quater, 5 quinquies e 5 sexies, quantificati in euro 250.000,00 per

ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante rimodulazione dei fondi stanziati sul capitolo di spesa relativo alle politiche giovanili e sportive del bilancio di previsione pluriennale della Regione del Veneto.

2. La Giunta regionale, a integrazione di quanto previsto alle relazioni periodiche, inserisce una sezione specifica all'interno del sistema di monitoraggio regionale per valutare l'impatto economico e sociale della presente legge sul tasso di volontariato sportivo attivo in Veneto.

## ***CAPO IX***

### **Art. 9 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

CAPO I .....	3
Art. 1 - Integrazione delle finalità e degli obiettivi.....	3
CAPO II.....	3
Art. 2 - Introduzione della figura del volontario sportivo e tutele assicurative.....	3
CAPO III.....	3
Art. 3 -Istituzione della Giornata regionale dell'ideale sportivo.....	3
CAPO IV.....	4
Art. 4 - Contrasto al disagio giovanile e borse di studio.....	4
CAPO V .....	4
Art. 5 - Promozione della partecipazione femminile e contrasto all'abbandono sportivo da parte delle donne. ....	4
CAPO VI.....	5
Art. 6 - Istituzione del Programma regionale “Mai fuorigioco”.....	5
CAPO VII .....	5
Art. 7 - Collaborazioni e reti territoriali sociosanitarie.....	5
CAPO VIII.....	5
Art. 8 - Norma finanziaria e clausola valutativa. ....	5
CAPO IX.....	6
Art. 9 - Entrata in vigore.....	6